



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE
N. 12

**OGGETTO: DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 75.665,44.
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193
E 194 DEL D.LGS N. 267/2000.**

L'anno duemilaventi, addi trenta del mese di giugno, alle ore 20.15, in video conferenza, assume la Presidenza il Dott. Salvatore Guerra Commissario Straordinario del Comune di Serra San Bruno come da nomina conferita con D.P.R. del 24.02.2020, assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Maria Vittoria Pastore ha adottato la seguente deliberazione con poteri del Consiglio Comunale.

OGGETTO:

DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 75.665,44
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL
D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE UMANE – CONTENZIOSO - TRIBUTI

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 26.04.2019 esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 26.04.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Vista l'allegata relazione redatta dal responsabile dell'ufficio contenzioso relativamente a debito fuori bilancio al 31.12.2019;

Visto il principio contabile 4/2 par. 6.3 che si riporta integralmente:

- 6.3 *Con il pagamento, che è la fase finale del procedimento di erogazione della spesa, il tesoriere dell'ente dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di tesoreria.*
- Il pagamento è imputato contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del tesoriere è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.*
- I titoli di pagamento, che regolarizzano incassi e pagamenti effettuati dal cassiere/tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo.*
- Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea contabilizzazione dei pagamenti tra le partite di giro/servizi per conto terzi.*
- Al termine dell'esercizio, i mandati non estinti sono commutati dal tesoriere in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere/cassiere.*
- Nei casi espressamente previsti dalla legge, è possibile che il tesoriere provveda direttamente al pagamento di somme prima dell'emissione del mandato da parte dell'ente. In ogni caso, l'ente emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni dal pagamento (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).*
- Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti.*
- Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti.*
- A tal fine, nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento.*
- Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.*

Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.

Al fine di consentire la procedura contabile descritta, è necessario che, nel sistema informativo contabile dell'ente, sia introdotta un'apposita procedura contabile che consente la registrazione dell'impegno e del pagamento per azioni esecutive, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio già pagati, da effettuarsi in assenza di stanziamento.

E' del tutto scorretta e, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, non può più essere seguita, la prassi che prevede, a seguito del necessario riconoscimento dei "debiti fuori bilancio":

- a) la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all'esercizio in corso (successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato),
- b) l'impegno e l'emissione dell'ordinativo con imputazione all'esercizio in cui il debito è formalmente riconosciuto.

Infatti, tale prassi comporta l'imputazione degli impegni e dei pagamenti ad un esercizio successivo a quello di competenza e, conseguentemente, l'elaborazione dei rendiconti finanziari relativi ai due esercizi considerati "non veri": il rendiconto dell'esercizio in cui il pagamento è stato effettuato non rappresenta tutte le spese di competenza dell'anno, quello successivo rappresenta spese che non sono di competenza dell'esercizio.

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di €. 75.665,44 così distinto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		75.665,44
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
TOTALE			75.665,44

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi a ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. 267/2000

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;


. PROPONE

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 75.665,44 descritto nel fascicolo allegato alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riassunto nel seguente prospetto:

Descrizione del debito	Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A Sentenze esecutive		75.665,44
B Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
TOTALE		75.665,44

2. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. di dare atto e segnalare che il suddetto debito fuori bilancio incide negativamente sul risultato di amministrazione riducendo di pari importo il risultato di competenza della gestione al 31.12.2019;
4. di demandare al Segretario Generale l'accertamento di eventuali responsabilità contabili in relazione al debito fuori bilancio di che trattasi e alla mancata adozione dei provvedimenti di variazione di bilancio entro il 31.12.2019;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

Il Responsabile dell'Area Risorse Umane – Contenzioso – Tributi
rag. Salvatore Sibio



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale**

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile dell'Area Risorse Umane – Contenzioso – Tributi avente ad oggetto: "Debiti fuori bilancio dell'importo di € 75.665,44. Riconoscimento di legittimità ai sensi degli art. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000";

Vista l'allegata relazione redatta dal responsabile dell'ufficio contenzioso relativamente a debito fuori bilancio al 31.12.2019;

Visto il principio contabile 4/2 par. 6.3 che si riporta integralmente:

6.3 *Con il pagamento, che è la fase finale del procedimento di erogazione della spesa, il tesoriere dell'ente dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di tesoreria.*

Il pagamento è imputato contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del tesoriere è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

I titoli di pagamento, che regolarizzano incassi e pagamenti effettuati dal cassiere/tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo.

Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea contabilizzazione dei pagamenti tra le partite di giro/servizi per conto terzi.

Al termine dell'esercizio, i mandati non estinti sono commutati dal tesoriere in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere/cassiere.

Nei casi espressamente previsti dalla legge, è possibile che il tesoriere provveda direttamente al pagamento di somme prima dell'emissione del mandato da parte dell'ente. In ogni caso, l'ente emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni dal pagamento (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).

Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti.

Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti.

A tal fine, nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento.

Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.

Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.

Al fine di consentire la procedura contabile descritta, è necessario che, nel sistema informativo contabile dell'ente, sia introdotta un'apposita procedura contabile che consente la registrazione dell'impegno e del pagamento per azioni esecutive, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio già pagati, da effettuarsi in assenza di stanziamento.

E' del tutto scorretta e, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, non può più essere seguita, la prassi che prevede, a seguito del necessario riconoscimento dei "debiti fuori bilancio":

c) *la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all'esercizio in corso (successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato),*

d) *l'impegno e l'emissione dell'ordinativo con imputazione all'esercizio in cui il debito è formalmente riconosciuto.*

Infatti, tale prassi comporta l'imputazione degli impegni e dei pagamenti ad un esercizio successivo a quello di competenza e, conseguentemente, l'elaborazione dei rendiconti finanziari relativi ai due esercizi considerati "non veri": il rendiconto dell'esercizio in cui il pagamento è stato effettuato non rappresenta tutte le spese di competenza dell'anno, quello successivo rappresenta spese che non sono di competenza dell'esercizio.

Rilevato che:

- il contenzioso tra il Sig. Rinaldo Cartolano e il Comune di Serra San Bruno, nella vertenza di che trattasi è stato instaurato fin dall'anno 2012;
- nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro – con sentenza n. 488/2016 pubbl. in data 05.10.2016, si pronunciava rigettando il ricorso e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- la Corte d'Appello con sentenza n. 820/2018 provvedeva ad accogliere l'appello e, in riforma della sentenza gravata, condannare il Comune di Serra San Bruno a pagare al Sig. Cartolano €. 36.718,28, per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Inoltre, condannava il Comune alla refusione delle spese del doppio grado di lite nei confronti dell'appellante;
- alla definitività del giudizio d'appello seguivano gli atti esecutivi fino all'effettivo pagamento da parte del Tesoriere Comunale (terzo pignorato) per come ordinato dal Giudice dell'esecuzione;
- dalla verifica degli atti si evidenzia che il Consiglio Comunale, pur in presenza di regolare comunicazione del Responsabile del Servizio prot. N. 12195 del 17.07.2019 e successivamente con nota prot. 21663 del 23.12.2019, non provvedeva ad adottare la necessaria deliberazione di riconoscimento di legittimità ai sensi degli artt. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000;
- si accerta il mancato accantonamento in apposito fondo rischi per debiti fuori bilancio o passività potenziali da contenzioso in essere nel bilancio di previsione 2019/2021;

Precisato che

- il Commissario Straordinario veniva reso edotto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria della necessità di adottare apposita deliberazione per gli effetti di quanto indicato nel par. 6.3 del principio contabile 4/2 in relazione al riconoscimento del debito di che trattasi solo in data 29.06.2019, precludendo in tal modo un controllo un controllo di merito nell'operato pregresso;
- si provvedeva comunque a richiedere per le vie brevi immediata relazione sulla formazione del debito fuori bilancio e sulla sussistenza di legittimità per il riconoscimento;
- veniva predisposta apposita relazione da parte del Responsabile dell'Area Risorse Umane – Contenzioso – Tributi che trasmetteva gli atti di giudizio;

Evidenziato che l'ente non ha rispettato il principio contabile 4/2 par. 6.3 non provvedendo *"tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento"* derivandone conseguentemente la necessità di che il Consiglio contestualmente all'approvazione del rendiconto, proceda al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito ai fine esclusivo di adempiere a quanto previsto nel par. 6.3 del principio contabile 4/2 considerando tale adempimento quale atto dovuto;

Visti i pareri favorevoli espressi a ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. 267/2000

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 75.665,44 descritto nel fascicolo allegato alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riassunto nel seguente prospetto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		75.665,44
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
TOTALE			75.665,44

2. di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. di dare atto e segnalare che il suddetto debito fuori bilancio incide negativamente sul risultato di amministrazione riducendo di pari importo il risultato di competenza della gestione al 31.12.2019 il cui ripiano viene stabilito nell'apposita deliberazione;
4. di demandare al Segretario Generale l'accertamento di eventuali responsabilità contabili in relazione al debito fuori bilancio di che trattasi e alla mancata adozione dei provvedimenti di variazione di bilancio entro il 31.12.2019;
5. di precisare che il presente riconoscimento costituisce atto dovuto ai sensi del principio contabile 4/2 par. 6.3 fermo restando l'eventuale accertamento di responsabilità;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

avente ad OGGETTO: DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 75.665,44 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D. LGS. N. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del d. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del d. Lgs. 267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole sulla regolarità contabile;
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- dr. ssa Brunella Tripodi -



Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

Proposta di deliberazione del COMMISSARIO PREFETTIZIO con i poteri del Consiglio Comunale

avente ad oggetto:

Debiti fuori bilancio dell'importo di €. 75.665,44. Riconoscimento di legittimità ai sensi degli artt. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000

PARERE DI CUI ALL'ART. 49 e 147-bis TUEL (D. Lgs. 267/2000)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Risorse Umane – Contenzioso - Tributi, ai sensi degli artt. 49, co 1, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 174/2012 e 147-bis, co 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Debiti fuori bilancio dell'importo di €. 75.665,44. Riconoscimento di legittimità ai sensi degli artt. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000

attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area
Risorse Umane – Contenzioso - Tributi
rag. Salvatore Sibio

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

PROVINCIA DI Vibo Valentia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 13 Data 30.06.2020	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale ad oggetto: "Debiti Fuori Bilancio dell'importo di euro 75.665,44 riconoscimento di legittimità ai sensi degli articoli 193 e 194 del D. Lgs. n. 267/2000".
----------------------------------	--

Il sottoscritto Dott. Giovanni Francesco AGOSTINO nella sua qualità di REVISORE DEI CONTI del Comune di Serra San Bruno, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26/04/2019, immediatamente eseguibile:

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto, redatta dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso del Comune di Serra San Bruno, con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive – lettera A), per l'importo di euro 75.665,44;

Rilevato che a seguito dell'avvenuto pagamento dell'importo disposto dal Tesoriere Comunale (UBI BANCA), l'ufficio di ragioneria comunale al 31/12/2019, provvedeva alla regolarizzazione contabile del pagamento, secondo quanto disposto dal principio contabile 4/2, par. 6.3;

Atteso che occorre procedere al riconoscimento di legittimità dello stesso debito fuori bilancio;

Vista la documentazione acquisita agli atti, tra cui la Relazione sulla partita debitoria fuori bilancio;

-**Visto** il parere favorevole di Regolarità Tecnica del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3, del D. Lgs. n. 174/2012, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

-**Visto** il parere favorevole di Regolarità Contabile del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3, del D. Lgs. n. 174/2012, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000

Vi


OSSERVATO

in relazione al riconoscimento di legittimità dei debiti, quanto segue:
i debiti di che trattasi rientrano tra quelli contemplati dall'art. 193 e 194 del TUEL per come indicato nella relazione a corredo della proposta di deliberazione;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;


Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;



ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto



L'Organo di Revisione
Dott. Giovanni Francesco AGOSTINO

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

RELAZIONE SULLA PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

GENERALITA' DEL CREDITORE:

Cartolano Rinaldo nato a Catanzaro il 8.11.1973

OGGETTO DELLA SPESA:

Sentenza Corte Appello di Catanzaro – Sez. Lavoro – n. 820/2018 pubbl. il 03.05.2018 – RG 2068/2016
Pignoramento n. 5249/2018

IMPORTO DEL DEBITO:

Vera sorte	€ 36.718,28
Spese e interessi	€ 38.947,16
TOTALE	€ 75.665,44

TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO (art. 193 del Tuel)

- sentenza esecutiva (lett. a);

RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER IL RICONOSCIMENTO

Preliminarmente si evidenzia che la controversia dalla quale discende il giudizio definitivo è afferente gli effetti della comunicazione sindacale prot n. 6131 del 30.05.2002 con la quale si disponeva la sospensione con effetto immediato del rapporto di collaborazione instaurato tra l'Ente e il Sig. Cartolano Rinaldo.

In data 27.06.2012 (esperito il tentativo di conciliazione presso la DTL di Vibo Valentia) è stato assunto al prot. n. 9081 ricorso ex art. 414 c.p.c. presso il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro, presentato dal Sig. Cartolano Rinaldo con il quale si chiedeva al Giudice adito di:

- Accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione e/o del recesso dal contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 10.05.2002
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Comune di Serra San Bruno per il periodo 01.06.2002 – 17.05.2005
- Condannare il Comune di Serra San Bruno al pagamento della somma di € 36.718,28 a titolo di differenze retributive maturate, risarcimento del danno, rivalutazione e interessi legali,
- Condannare il Comune di Serra San Bruno al pagamento agli enti competenti delle assicurazioni obbligatorie e contributi omessi;
- Condannare il Comune di Serra San Bruno a rifondere il ricorrente delle spese di giudizio.

L'ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 dell'11.01.2013, decideva di resistere e costituirsi in giudizio conferendo incarico al prof. avv. Antonio Romano per la difesa e l'assistenza del Comune nel giudizio di cui sopra.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 13.03.2014, a seguito del decesso del prof. avv. Antonio Romano, si provvedeva a nominare in sostituzione il prof. Fabrizio Tigano.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro – con sentenza n. 488/2016 pubbl. in data 05.10.2016, si pronunciava rigettando il ricorso e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In data 26.01.2017 veniva assunto al prot. N. 1676, ricorso in appello ex art. 443 cpc presentato dal Sig. Cartolano Rinaldo innanzi la Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro – (R.G. 2068/2016) per la riforma della sentenza n. 488/2016 del Tribunale di Vibo Valentia e per l'effetto accogliere tutte le domande proposte dal Sig. Cartolano nel giudizio di primo grado, oltre la condanna parte resistente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, con sentenza n. 820/2018 provvedeva:

ad accogliere l'appello e, in riforma della sentenza gravata, condannare il Comune di Serra San Bruno a pagare al Sig. Cartolano €. 36.718,28, per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Inoltre, condannava il Comune alla refusione delle spese del doppio grado di lite nei confronti dell'appellante.

Il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello n. 820/2018 veniva notificato a cura dell'avv. Pietro Chiappalone in data 25.05.2018 (prot n. 8017).

In data 31.05.2018 con nota indirizzata al Sindaco e assunta al prot n. 8351, l'avv. Fabrizio Tigani provvedeva a trasmettere copia del dispositivo emesso dalla Corte d'Appello e specificando che a tale data, la stessa Corte non aveva ancora provveduto al deposito della motivazione della sentenza, motivo per il quale non era possibile formulare considerazioni circa la proponibilità di una eventuale impugnazione il Cassazione.

Successivamente, con nota del 06.07.2018, assunta agli atti in pari data al prot n. 11030, l'avv. Fabrizio Tigano rappresentava che in data 27.06.2018 la Corte d'appello di Catanzaro provvedeva a pubblicare le motivazioni della sentenza resa a favore del Sig. Cartolano, allegando copia integrale della Sentenza 820/2018. Nella medesima nota, il legale dell'Ente, rinviando alla determinazione dell'ente circa l'eventuale decisione in merito all'impugnazione in Cassazione, richiamando considerazioni già espresse (non rinvenute agli atti di quest'ufficio) si esprimeva ritenendo solida la posizione del Sig. Cartolano riguardo le decisioni assunte dal Giudice di secondo grado.

L'amministrazione Comunale non assumeva decisioni in merito.

In data 25.10.2018 (prot n. 17460) veniva notificato l'atto di precetto per il pagamento di quanto stabilito con sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 820/2018 oltre spese di notifica, per complessivi 71.332,20 a cui seguiva atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 543 cpc.

In data 3.7.2019 il Tesoriere Comunale (UBI BANCA) comunicava a mezzo pec indirizzata all'ufficio di ragioneria l'avvenuto pagamento di quanto disposto dal Giudice dell'esecuzione in data 11.06.2019 (proc. esec. 794/18) con provvedimento di assegnazione al Sig. Cartolano la somma di €. 71.368,34. Tale comunicazione veniva assunta agli atti in data 10.07.2019 al prot n. 11761 e trasmessa ai vari uffici comunali.

Lo scrivente, con nota prot. 12195 del 17.07.2017 si procedeva a dare comunicazione dei debiti fuori bilancio, tra cui quello di che trattasi, per i quali era necessario procedere al riconoscimento di legittimità ai sensi dell'art. 193 del Tuel in sede di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio ai sensi degli artt. 175, co 8 e 193 del Tuel.

Non seguivano determinazioni in tal senso da parte dell'Amministrazione circa il riconoscimento del debito fuori bilancio ed anzi si disponeva il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale non rispettando in tal modo quanto indicato nel principio contabile 4/2 par. 6.3 laddove prevede che *"Nei casi espressamente previsti dalla legge, è possibile che il tesoriere provveda direttamente al pagamento di somme prima dell'emissione del mandato da parte dell'ente. In ogni caso, l'ente emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni dal pagamento (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).*

Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti.

Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti.

A tal fine nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento.

Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione."

Al 31.12.2019, l'ufficio di ragioneria secondo quanto contenuto ne principio contabile 4/2 par 6.3 come sopra riportato, procedeva alla regolarizzazione contabile del pagamento.

Il medesimo principio successivamente prevede che *"Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.*

La presente, pertanto, viene redatta dallo scrivente al solo fine di consentire all'Organo competente di procedere al riconoscimento del debito cui viene trasmessa unitamente alla relativa bozza di deliberazione costituendone proposta.

ALLEGATI che compongono il fascicolo:

1. Copia ricorso ex art 414 c.p.c
2. Copia delibera G.C. 6/2013
3. Copia delibera G.C. 29/2014
4. Copia dispositivo sentenza 820/2018 (not. 25.05.2018)

5. Copia nota Avv. Tigano 31.05.2018 (prot n. 8351)
6. Copia nota avv. Tigano 06.07.2018 + copia sentenza 820/2018 (prot 11030)
7. Copia atto precetto notificato il 25.10.2018
8. Copia atto di pignoramento notificato in data 08.11.2018 – prot 18177
9. Copia nota prot 10135 del 03.07.2020
10. Copia nota prot n. 12195 del 17.07.2019
11. Copia nota prot n. 21663 del 23.12.2019
12. Copia nota PEC Ubi Banca del 03.07.2019 (estratto pagamento del terzo pignorato e assegnazione G.d.e)

Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso
Salvatore Sibio





Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

Area Amministrativa

Sulla presente delibera sono stati espressi i seguenti pareri:

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità CONTABILE Il Responsabile F.to Dott.ssa Brunella Tripodi</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità TECNICA Il Responsabile f.to Rag Sibio Salvatore</p>
---	---

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Salvatore Guerra

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Vittoria Pastore

Della su estesa deliberazione, viene:

- Disposta la pubblicazione all'Albo pretorio il giorno 10/07/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente delibera :

- E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____
- Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è divenuta esecutiva il giorno _____ (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lvo 267/2000)

Serra San Bruno li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE